

N. R.G. 1707/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

Prima CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1707/2020** promossa da:

MARIA STELLA GAROFALO (C.F. GRFMST66M51D208D), con il patrocinio dell'avv. Miletta Andrea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rivarolo Can.se (TO) Piazza Chioratti 7, giusta delega in atti;

attrice opponente

contro

CRISIFIN S.P.A. (C.F. 01090080035), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giulia Orsi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, via Azario, 1, giusta delega in atti;

convenuta opposta

ILARIA TITOLALRE DELLA DITTA INDIVIDUALE ESTETICA LA STELLA DI LUNARDON ILARIA LUNARDON (C.F. (C.F. LNRLRI97P47D208B- P. IVA 11888870018), con il patrocinio dell'avv. Anna Ronchetto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cuorgnè, via Giacosa n 5, giusta delega in atti;

terza chiamata

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- cessione contratto



Conclusioni di parte opponente: Piaccia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Novara, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa ed in particolare: **Nel merito:** *In via principale:* Accertata, per le ragioni di cui al paragrafo I dei motivi in diritto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'inefficacia tra le parti contrattuali della clausola n. 20) del contratto di noleggio con il quale veniva disposta convenzionalmente l'incapacità di detto contratto a terzi, anche in ipotesi di cessione d'azienda, dichiarare, per l'effetto, il difetto di legittimazione passiva dell'odierna attrice in opposizione per i motivi di cui al paragrafo II dei motivi in diritto del medesimo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, revocando, altresì, il decreto ingiuntivo oggetto d'opposizione.

In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenga di non poter accogliere le ragioni sulla cui base è stato argomentato il difetto di legittimazione passiva dell'odierna attrice in opposizione dedotto al paragrafo II dei motivi d'opposizione, condannare la sig.ra LUNARDON Ilaria, titolare della ditta individuale ESTETICA LA STELLA di Lunardon Ilaria (C.F. LNR LRI 97P47 D208B e P.IVA 11888870018), con sede corrente in Cuorgnè (TO), Via Maurizio Parigi n. 4, a tenere indenne e manlevare la sig.ra GAROFALO Maria Stella (C.F. GRFMST66M51D208D), nata a Cuorgnè (TO), l'11.08.1966 e residente in Cuorgnè (TO), Via 8 Marzo n. 4 – (già titolare della cessata ditta individuale Estetica Stella di Garofalo Maria Stella), per quanto la stessa fosse eventualmente dichiarata tenuta a corrispondere in favore della società CRISIFIN S.p.A. (P.IVA 01090080035), in persona del legale rapp.te *pro tempore*, BIANCHI Claudio, con sede corrente in Novara (NO), B.do Q. Sella n. 5.

- In ogni caso rigettare l'eccezione proposta dalla terza chiamata in via preliminare e pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva e di incompetenza e, per l'effetto, rigettare la richiesta declaratoria di inammissibilità della domanda di manleva rivolta in via subordinata nei confronti della terza chiamata, unitamente alla richiesta di estromissione della predetta dal presente giudizio di opposizione incardinato presso codesto Tribunale, il tutto per i motivi ampiamente enunciati nel paragrafo (III) della presente memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.



In via istruttoria: Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per testi, con riserva di formulare i relativi capitoli ed indicare il nome dei testi, nonché di fare istanza di ulteriori mezzi di prova ed, infine, di poter depositare nuovi documenti nelle successive memorie istruttorie previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, VI comma c.p.c.

Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, comprensive queste ultime di T.F., IVA e CPA nella misura di legge.

Conclusioni di parte convenuta opposta: Voglia il Giudice Ill.mo, -confermare il decreto ingiuntivo oggi opposto n. Rg. n. 3302/20 DI n. 276/2020 del 26.02.2020 emesso dal Tribunale di Novara contro Maria Stella Garofalo per la somma di € 7.098,83 oltre agli interessi ex D.lgs 231/2002 sul capitale residuo dal 25.03.2019 all'effettivo saldo e comunque condannare la signora MARIA STELLA GAROFALO, anche a titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma di € 7.098,83 oltre agli interessi di mora ex D.lgs 231/2002 sul capitale dal 25.03.2019 all'effettivo saldo o di quella diversa somma che dovesse accertarsi in corso di causa. -in caso di accoglimento della domanda di manleva avanzata da parte opponente condannare la terza chiamata Signora Lunardon Ilaria, titolare dell'impresa individuale Estetica La Stella di Lunardon Ilaria al pagamento in favore della Crisfin spa della somma di € 7.098,83 oltre a agli interessi di mora ex D.lgs 231/2002 sul capitale dal 25.03.2019 all'effettivo saldo o di quella -rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di causa anche della fase monitoria.

Conclusioni della terza chiamata; “Voglia il Tribunale di Novara, Ill. mo Giudice designato D. ssa Monica Bellini, **In via preliminare e pregiudiziale:** 1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della chiamata Lunardon Ilaria Titolare dell'impresa individuale Estetica LA STELLA di LUNARDON Ilaria, alla luce dell'inefficacia della cessione del contratto di noleggio Garofalo/Crisfin spa, stante il divieto di cessione di cui all'art. 20) contratto di noleggio e degli effetti cambiari, in forza di quali è stato azionato il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti; 2) Accertare e dichiarare l'incompetenza di questo Giudice sulla domanda della chiamante Garofalo, alla luce dell'eccezione sollevata, stante la pattuizione di clausola arbitrale di cui all'art. 9 contratto di vendita d'azienda e per l'effetto l'inammissibilità della chiamata in causa di **LUNARDON Ilaria**, Titolare dell'impresa individuale Estetica LA STELLA di LUNARDON Ilaria, per i motivi esposti; 3) Accertare e dichiarare inammissibili le



domande della chiamante Garofalo, alla luce dell'espressa pattuizione di divieto di cessione del contratto ex art. 20 contratto Crisifin / Garofalo, per i motivi esposti.

4) Alla luce delle domande ed eccezioni di cui ai n. ri 1 -2-3 che precedono, per l'effetto dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda della chiamante Garofalo Maria Stella, e per l'effetto dichiarare e disporre l'estromissione della chiamata Lunardon Ilaria, nella Sua qualità di cui in premessa, dal presente giudizio, per i motivi esposti.

5) Dichiarare inammissibile l'estensione della domanda dell'opposta a Lunardon, a verbale d'udienza 18/05/2021, in quanto tardiva, essendo formulata oltre i termini di cui all'art. 269, comma III, c.p.c. e per l'effetto rigettare la detta domanda, per i motivi esposti nei propri atti difensivi.

6) Dichiarare inammissibili qualsivoglia contro eccezioni e/o domande consequenziali e/o nuove, formulate nei confronti della Terza chiamata solo nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. dall'opponente e dall'opposta, nel denegato caso di non accoglimento dell'eccezione e domanda di cui al punto 5), per i motivi esposti nei propri atti difensivi.

- **Nel merito:** 1) respingere l'avversaria domanda, per essere la domanda stessa infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti svolti in atti.

2) respingere l'estensione della domanda dell'opposta nei confronti della Terza chiamata, per i motivi esposti in atti.

Il tutto per i motivi esposti in comparsa di costituzione, a verbale d'udienza 18/05/2021 e per i motivi esposti negli atti e nei verbali del giudizio.

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri, rimborso forf 15%, Cpa ed Iva, ove dovuti, come per legge".

Fatto e motivi della decisione

Garofalo Stella (già titolare della cessata ditta individuale Estetica Stella di Garofalo Maria Stella) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 276/20 emesso dal Tribunale di Novara con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 7.098,83 oltre accessori , in favore di Crisifin spa, somma dovuta a seguito della risoluzione per inadempimento di un contratto di noleggio avente ad oggetto attrezzature estetiche.

A fondamento della svolta opposizione l'attrice eccepiva (a) l'inefficacia parziale della clausola n. 20) "*Divieto di esportazione e di cessione*" delle condizioni generali del contratto di noleggio, per violazione del principio di specificità e separatezza richiamato dall'art.



1341, II° comma cod. civ. atteso che, da un attenta analisi del contenuto del contratto di noleggio conclusosi in data 28.09.2017 tra la società Crisifin S.p.A. e la sig.ra Garofalo Maria Stella, emergeva con chiara evidenza la presenza di un assetto contrattuale composto da clausole in parte vessatorie ed in parte non vessatorie; (b) il conseguente difetto di legittimazione passiva della medesima in ordine alla richiesta azionata, in applicazione dell'art. 2558 c.c., a fronte dell'intercorsa cessione d'azienda perfezionatasi in data 11 luglio 2018 tra la sig.ra Garofalo Maria Stella e la sig.ra Lunardon Ilaria, cessione quest'ultima avvenuta mediante apposito rogito notarile redatto dal Notaio Dott. Luca Ferrero, nella quale all'art. 6 è stato espressamente pattuito quanto segue: *“(...) la parte acquirente (...) subentrerà nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda dalla parte venditrice (...) ed in particolare subentrerà nei due contratti di noleggio riportati in calce all'allegato A (...)”*.

Pertanto l'opponente chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della ditta Individuale Estetica La Stella di Lunardon Ilaria per essere dalla stessa manlevata in caso di accoglimento della domanda.

Si costituiva in giudizio la Crisifin spa contestando gli assunti avversari in quanto infondati sia in fatto che in diritto.

La stessa, in fatto, evidenziava che la controparte, quale titolare di una ditta individuale, aveva sottoscritto nel mese di settembre 2017 un contratto di noleggio avente ad oggetto un macchinario per trattamenti estetici. Il pagamento dei canoni, previsto mediante effetti cambiari da € 762,29, si era interrotto nel mese di novembre 2018. Risultato vano ogni tentativo di ottenere la ripresa dei pagamenti, il contratto veniva risolto, il bene restituito e, successivamente, richiesto il decreto oggi opposto.

In punto diritto, l'opposta rilevava, in primo luogo, la validità della doppia sottoscrizione giacchè dall'esame del contratto ed in particolare della doppia sottoscrizione posta in calce al contratto di noleggio si poteva verificare che le clausole, non erano richiamate in blocco ma solo alcune, specificatamente individuate e non solo con il numero ma anche con l'indicazione del contenuto. In secondo luogo, rilevava l'inopponibilità della cessione e la conseguente infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passione atteso che la convenuta non era mai stata informata della cessione dell'azienda/contratto.



Infatti, la signora Garofalo, a fronte di una cessione avvenuta nel mese di luglio 2018, aveva continuato a pagare i canoni regolarmente sino ad ottobre 2018, ovvero per 4 mesi successivi alla “cessione”, mediante effetti cambiari da lei emessi, dimostrando in tal modo di voler adempiere alle proprie obbligazioni e proseguire nel contratto.. Conseguentemente la Crisfin spa aveva emesso le fatture a suo nome. Solo a seguito del mancato pagamento dei canoni dal mese di novembre il contratto veniva risolto e il macchinario restituito. La stessa evidenziava, inoltre, che, anche qualora la cessione si fosse realizzata, l'evento non era stato portato a conoscenza di terzi. Infatti, sia dalla visura camerale della signora Garofalo che da quella della signora Lunardon Ilaria non risultava alcuna cessione di azienda. La ditta individuale della signora Garofalo risultava semplicemente cessata nel mese di luglio e quella della signora Lunardon semplicemente iniziata nel marzo 2018 (4 mesi prima della cessione).

L'intervenuta cessione avrebbe dovuto essere comunicata alla Crisfin al fine di garantirle il diritto di recedere per giustificato motivo e tutelare così i propri diritti, come previsto dall'art. 2558 cc.. In mancanza di tale comunicazione il ceduto non poteva che continuare legittimamente a ritenere suo solo e unico contraddittore il contraente originario.

Conseguentemente, in forza del fenomeno dell'apparenza, in mancanza di pubblicità e/o comunicazione dell'avvenuto trasferimento, l'imprenditore cedente è di ritenersi responsabile per le obbligazioni a suo tempo assunte con il contratto ed è quindi passivamente legittimato nella controversia promossa, in relazione a quelle obbligazioni.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio Lunardon Ilaria contestando l'avversa domanda.

La chiamata eccepeva la sua carenza di legittimazione passiva alla luce dell'inefficacia della cessione del contratto di noleggio Garofalo/Crisfin spa, stante il divieto di cessione di cui all'art. 20) contratto di noleggio e dell'inefficacia della cessione del detto contratto nel compendio dei beni aziendali fra Garofalo e Lunardon nonché l'incompetenza del Giudice adito a decidere sulle controversie relative al contratto di vendita d'azienda atteso che le parti avevano rimesso al giudizio di un arbitro amichevole tutte le controversie, come disposto dall'art. 9 dell'atto di cessione, con conseguente inammissibilità della domanda della chiamante



Inoltre, la stessa sottolineava di non essere stata resa edotta dalla chiamante del contenuto contratto e della clausola del divieto di cessione del contratto in parola, peraltro garantito da effetti cambiari, sottoscritti dalla chiamante Garofalo; a ciò doveva aggiungersi che le attrezzature di cui al contratto di noleggio erano state ritirate con evidente danno della chiamata Lunardon. Quindi, ferma la clausola di divieto di cessione, la chiamante Garofalo si era resa inadempiente nei confronti della chiamata, non essendosi attivata in alcun modo nei confronti di Crisfin e di Lunardon quanto meno per comunicare la vendita d'azienda e rinegoziare il contratto di noleggio. Ne conseguiva che, alla luce del divieto di cessione di cui alla clausola n. 20, il contratto de quo non poteva essere ceduto con l'azienda.

Orbene così ripercorsi sommariamente i termini della questione deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'opponente e dalla terza chiamata. Infatti *“La legittimazione ad agire o contraddire è una “condizione dell'azione”, intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione nel merito, vale a dire come identità tra colui che esperisce o contrasta l'azione e colui al quale la legge riconosce il potere di proporla o contrastarla, così che tutte le questioni sull'effettiva titolarità del diritto riguardano il “merito”. Chi sostiene la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e, conseguentemente, il difetto della titolarità dell'attore o propria rispetto ai diritti e agli obblighi che a quel rapporto si ricollegano, solleva in realtà una “questione di merito” sulla effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto controverso (e, dunque, sull'identificabilità o meno dell'attore o del convenuto nel soggetto, rispettivamente, avente diritto alla prestazione richiesta dall'attore o tenuto alla stessa) e chiede che questa si risolva con una pronuncia di “rigetto” della domanda proposta dall'attore.*

Alla luce delle prospettazioni delle parti deve rilevarsi che l'eccezione sollevata sia l'attrice opponente che dalla terza chiamata non attenga alla “legittimazione passiva” in senso stretto, ma, più esattamente, alla titolarità della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dal convenuto-opposto.

Quanto all'eccezione di incompetenza del giudice adito deve rilevarsi che la clausola compromissoria trova applicazione alle sole pretese che trovano il fondamento nel contratto al quale la clausola si riferisce indi rientrano nella competenza dell'organo arbitrale solamente le domande che trovano la loro *causa petendi* nel contratto medesimo. Nel caso de quo l'eccezione andrà disattesa non trovando la presente domanda la sua



causa pendenti nel contratto di cessione d'azienda bensì costituendo esso (contratto) solo un mero presupposto storico.

Entrando in *medias res* deve rilevarsi che la doglianza relativa alla pretesa inefficacia della doppia sottoscrizione della clausola incredibilità del contratto per essere stata prevista nella specie «un'unica sottoscrizione aggiuntiva per un gran numero di clausole delle quali talune non posseggono il carattere della vessatorietà», è infondata.

Infatti, dall'esame del contratto risulta che sottoscrizione è stata apposta specificamente in calce ad un richiamo operato non a tutte ed indistintamente le clausole contrattuali, ma solo ad alcune di esse, evidenziandosi che oltre al richiamo numerico delle stesse, vi è pure una, benché sintetica, indicazione del contenuto, così risultando rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 cod. civ., dovendo reputarsi essere stata l'attenzione del contraente, ai cui danni le clausole sono state predisposte, adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione in modo consapevole rivolta specificamente proprio anche al contenuto a lui sfavorevole. E' proprio questo il discrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. (Cass., ord. 2 aprile 2015, n. 6747); a tal fine deve, pertanto, ammettersi l'idoneità di un richiamo al numero della clausola vessatoria (tra le altre, Cass., ord., 5/06/2014, n. 12708 e Cass. ovvero Cass. 3/09/2007, n. 18525) e deve negarsi quella di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del contenuto (*ex multis*, Cass., ord., 29/02/2008, n. 5733; Cass., ord., 11/06/2012, n. 9492, nonché, *a contrario*, Cass., ord., 24/02/2014, n. 4404), oppure se sia prevista per legge una forma scritta per il contratto (Cass., ord., 5/06/2014, n. 12708; Cass., ord., 18/05/2015, n. 10119).

Parimenti infondata risulta essere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.

A tal fine l'opponente , in applicazione dell'art. 2558 c.c., invoca l'intercorsa cessione d'azienda perfezionatasi in data 11 luglio 2018 tra la sig.ra Garofalo Maria Stella e la sig.ra Lunardon Ilaria, cessione quest'ultima avvenuta mediante apposito rogito notarile redatto dal Notaio Dott. Luca Ferrero, nella quale all'art. 6 è stato espressamente pattuito quanto segue: “(...) *la parte acquirente (...) subentrerà nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda dalla parte venditrice (...) ed in particolare subentrerà nei due contratti di noleggio riportati in calce all'allegato A (...)*”.



Ora, seppur vero è che nel contratto richiamato , in applicazione del disposto di cui all'art. 2558 c.c. , le parti prevedevano che “la parte acquirente sarebbe subentrata nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda dalla parte venditrice (...) ivi incluso il contratto per cui è causa” , altrettanto vero è che non si trasferiscono automaticamente i contratti in cui la prestazione personale è infungibile e quelli in cui le parti contraenti avevano previsto la clausola di incedibilità dello stesso.

Nel caso di specie, nel contratto – allegato al ricorso per decreto per decreto ingiuntivo- costituente il rapporto giuridico dedotto in lite-, nella copia sottoscritta dall'opponente , veniva espressamente previsto all'art. 20 delle condizioni generali il divieto per l'opponente di cedere il contratto a terzi e più precisamente disposto che “ *E' fatto assoluto divieto (salvo consenso scritto del noleggiatore) di subnoleggiare ed in genere cedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento del ben locato neppure in caso di cessione di azienda; di cedere a terzi il presente contratto salvo preventivo consenso del noleggiatore*”

Quindi la clausola contrattuale richiamata dispone una deroga esplicita alla disciplina prevista dall'art. 2558 cod. civ., deroga (coerente con la necessità di permettere alla controparte contrattuale di conoscere il cessionario, verificarne, nel caso, i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'operatività della modificazione soggettiva,) che è volta ad imporre al cedente, in caso di trasferimento di azienda, specifici oneri aggiuntivi nell'interesse del concedente/noleggiatore rispetto a quanto previsto dall'art. 2558 cod. civ.

Tale deroga contrattuale non appare in ogni caso censurabile, anche in osservanza del principio statuito dalla Corte di Cassazione (Cass.civ., 21 luglio 2011, n. 16041) per il quale “l'art. 2558 c.c., laddove al primo comma chiarisce che l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa ‘se non è pattuito diversamente’, consente di prendere in considerazione proprio quelle situazioni nelle quali, esplicitamente, le parti hanno voluto stabilire la incedibilità ulteriore di un diritto già ceduto. La pattuizione in questione, in definitiva, limita la circolazione del diritto di sfruttamento affidandola ad atti ai quali il titolare deve partecipare”.

Quindi, in tal caso, il contratto potrà essere oggetto del trasferimento unitamente all'azienda solo con il consenso del terzo contraente ceduto, secondo la regola generale di cui all'art. 1406 c.c..

Alla luce delle superiori considerazioni , deve concludersi che il mancato “*consenso scritto della Concedente*” al trasferimento al cessionario del contratto di noleggio, come dall'art.



20 delle condizioni generali di contratto, comporta la non opponibilità del noleggiatore/concedente della cessione medesima.

A ciò deve aggiungersi che la Corte di Cassazione ha altresì affermato che “ il consenso del contraente ceduto non può assumere la forma ed il valore di una mera adesione dell'accordo già intervenuto tra il cedente ed il cessionario, in quanto è, invece, elemento costitutivo della cessione medesima , la quale non può essere che la risultante della fusione delle dichiarazioni di volontà e degli interessi del cedente, del cessionario e del contraente ceduto. La cessione di un contratto con prestazioni corrispettive è un negozio giuridico plurilaterale che postula l'intervento di tre soggetti il cedente, il cessionario ed il ceduto (cfr. Cass. 3170/1972 principio riaffermato da Cass. Civ. n. 19849/2018).

Quindi in assenza dell'accettazione del contraente ceduto alla cessione del contratto predetto dovrà concludersi per l'infondatezza della domanda proposta dall'opponente nei confronti della terza chiamata.

Tirando le fila, assorbita ogni ulteriore questione, l'opposizione andrà disattesa e confermato il decreto ingiuntivo opposto e disattesa la domanda svolta dall'opponente nei confronti della terza chiamata..

Devono infine essere disattese le istanze istruttorie avanzate dall'opponente in quanto in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte da provarsi documentalmente.

In applicazione del principio della soccombenza le spese di lite supportate sia dall'opposta che dalla terza chiamata andranno poste a carico dell'opponente e liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe , rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione così pronuncia:

Rigetta l'opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n.276/2020 emesso dal Tribunale di Novara;

Rigetta la domanda proposta dall'opponente in via subordinata nei confronti della terza chiamata;

Condanna Garofalo Stella al pagamento delle spese di lite in favore di Crisifin spa che si liquidano in euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 840,00



per fase trattazione/istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisionale oltre rimb. forfet. Cpa e Iva di legge;

Condanna Garofalo Stella al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata che si liquidano in euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase trattazione/istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisionale oltre rimb. forfet. Cpa e Iva di legge;

Novara, 25 novembre 2022

Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)

Arbitrato in Italia

